

Relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009)

Premessa

Il presente documento contiene la valutazione dell'OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) ("Relazione") del D.Lgs. n. 150/2009 e l'Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del citato decreto ("Attestazione") nonché l'assolvimento di quanto indicato nella delibera ANAC 23/2013 "Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni".

La Relazione è inviata agli organi di direzione politica di ogni ente e pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

La sua predisposizione rappresenta un momento di verifica della corretta implementazione ed applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, del piano della performance e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità dei controlli interni.

Essa inoltre intende evidenziare il grado di attuazione dei principi di assolvimento degli obblighi dettati dal D.Lgs. n. 150/2009.

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

La misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall'ente, della valorizzazione delle competenze professionali, della responsabilità dei risultati, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il sistema di misurazione e valutazione adottato permette la misurazione del grado di attuazione dei servizi e delle attività individuando fasi, tempi, modalità e soggetti responsabili del processo di misurazione e valutazione della performance.

Il sistema fornisce, inoltre, i criteri per la valutazione della performance individuale nei termini di raggiungimento di obiettivi sia di miglioramento che di mantenimento.

La valutazione ha riguardato due ambiti principali:

- a. il conseguimento degli obiettivi, attraverso la verifica degli indicatori
- b. la qualità del contributo garantito da ciascun dipendente all'attività generale del servizio di appartenenza.

Sistemi dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n.2 del 14.01.13 disciplina tale sistema secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L

così come modificati dal D.L N.174/12, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n.213.

I Comuni, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sistema di controllo interno è diretto a:

- 1) **controllo di gestione:** verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- 2) **controllo di regolarità amministrativa:** garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 3) **controllo sugli equilibri finanziari:** garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- 4) **controllo sulla regolarità contabile:** garantire la regolarità contabile degli atti.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio che lo esercitata attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.”

Alla luce di tale novella emerge in maniera chiara, come il controllo preventivo si svolga, in fase di rilascio, sia per il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, sia per il visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile.

A tal fine, sempre nell'ambito del controllo preventivo, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo viene attestata la regolarità tecnica, e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, viene attestata la regolarità contabile.

Il controllo contabile si caratterizza per essere un controllo esteso a tutti gli atti che abbiano rilevanza diretta o indiretta su finanza e patrimonio, come per i pareri ex art. 49 del Tuel ;

Controllo successivo di regolarità amministrativa.

Sono di competenza del segretario comunale, il controllo successivo dei seguenti atti:

- le determinazioni comportanti impegno di spesa,
- gli atti di accertamento dell'entrata
- gli atti di liquidazione della spesa,
- atti amministrativi non legati a spese, come ad esempio permessi di costruire, licenze, permessi etc.

Gli atti da sottoporre a controllo dovranno essere scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Le risultanze di quest'attività dovranno, con la periodicità semestrale, essere trasmesse, a cura del segretario comunale, ai vari responsabili di servizio, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione ed al Consiglio Comunale.

Sebbene la previsione da parte dell'Ente, nel proprio regolamento, risulta coerente con quanto dettato dalla normativa, tali controlli, non risultano attuati, pertanto, si sollecita il segretario comunale, con la collaborazione dei dipendenti dell'area amministrativa, all'adeguamento dei relativi adempimenti e alla verifica degli atti, avendo il potere ed il dovere di evidenziare il profili di illegittimità.

Controllo sugli equilibri finanziari

È svolto dal responsabile del procedimento dell'area finanziaria che dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari e monitora il permanere degli equilibri finanziari.

Partecipa all'attività di controllo l'Organo di revisione.

Sistemi informativi ed informatici a supporto dell'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il Comune di Santa Severina ha approvato in data 28.01.2016 con delibera di giunta n.11 il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018. Il piano definisce le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e, le misure organizzative che ogni amministrazione prende per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Scopo principale della trasparenza è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, da qui il forte legame con il piano anticorruzione.

L'attività di Monitoraggio sulla esatta attuazione obblighi di pubblicazione per la totalità oppure un campione di obblighi attraverso un sistema di reportistica, così come la verifica del processo di informatizzazione obblighi di pubblicazione, affidata al responsabile per la trasparenza non risulta effettuato.

Alla luce di ciò si invita il responsabile della Trasparenza dell'Ente all'adeguamento dei relativi

adempimenti, alla verifica dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza integrando e interagendo con la struttura ed effettuando anche specifiche verifiche intermedie sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare sul link amministrazione trasparente.

Controllo sulle società partecipate

L'art.147 -quater del TUEL 267/2000 detta norme in materia di controllo sulle società partecipate non quotate

Il comune è tenuto al solo rispetto della comma 4 che così dispone: I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

L'Ente su è avvalso della facoltà concessa dal comma 3 dell'art 233 bis del D.lgs n.267/2000, che testualmente recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".

Santa Severina, 29 marzo 2017

(F.to Dott.ssa Donatella Nocita)